



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **146 / 2019** del 16/07/2019

Oggetto: LINDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI APPROVATI CON DECRETO 279/2018 AI DATI DEL BILANCIO 2018.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente DIEGO ROSSI

IMPRONTE

testo determina.pdf

8AA780C8AEC80E3FF54AF6696B96C97216951E045822B0F259822D35BD2E43159D154553621636BD5895103B9C785A891056251C495A1D25092348AD70CD6431

VTE2_9060099_2293814.pdf.P7M

847CEDC2270780281425D7986755297F77AFD144785A67AB51B986FEA0DFAE84BE63BDE3EBFE328BD928E0A6B3073B005C30B22470C271E6D45D78EAD236E596



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI APPROVATI CON DECRETO 279/2018 AI DATI DEL BILANCIO 2018.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;
- lo Statuto della Provincia di Parma approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2015, modificato con atto di Consiglio n. 9 del 26/02/2019 e conseguente approvazione dell'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 07/03/2019, che definisce, all'art. 26, le funzioni del Presidente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. 267/2000;

PRESO ATTO che, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33/2018 del 24/09/2018, è stato approvato il Bilancio Consolidato della Provincia di Parma al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 4 che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 agosto 2017 che ha aggiornato gli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrando anche il principio applicato del bilancio

consolidato;

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto, come previsto dall'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, e relazione del collegio dei revisori dei conti). Esso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 151, comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO CHE

- attività preliminare alla predisposizione dell'area di consolidamento ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di *due distinti elenchi*, da approvarsi con Decreto Presidenziale, comprendenti:

1. Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. Elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 stabilisce che devono essere compresi nell'Elenco 1 "gruppo amministrazione pubblica":

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo :

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte politiche e strategiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni od esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

4) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato.

Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

5) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo della fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

6) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- il principio contabile applicato del bilancio consolidato, come modificato dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, stabilisce che sono rilevanti, tra l'altro, gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, e che rientra in tale casistica, come successivamente evidenziato, Lepida S.c.p.a.;

Il richiamato principio contabile stabilisce che, al fine della predisposizione dell'Elenco 2 degli enti che rientrano nell'area di consolidamento, possono essere esclusi gli enti e le società del gruppo di cui all'elenco 1 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Il citato principio prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

VISTO il proprio precedente decreto n. 279 del 28/12/2018 con il quale è stato delineato il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia di Parma e il relativo perimetro di consolidamento ai sensi degli art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/4 allegato allo stesso decreto, prendendo a riferimento, per la definizione delle società da includere nel perimetro di consolidamento, gli ultimi bilanci disponibili alla data del decreto e cioè relativi all'esercizio 2017;

CONSIDERATO CHE:

- il Rendiconto della Gestione 2018 della Provincia è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 19 del 30/04/2019 e rettificato con atto n. 23 del 30/05/2019;

- a seguito della redazione del consuntivo 2018 e dell'avvenuta approvazione da parte degli enti e delle società dei Bilanci d'esercizio 2018, è stata effettuata una ricognizione degli Enti, aziende e società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) della Provincia di Parma, e sono stati eseguiti i controlli dei parametri di rilevanza per l'inclusione del perimetro di consolidamento;

A seguito delle azioni compiute si rende opportuno procedere ad un aggiornamento del decreto 279 del 28 dicembre 2018, con l'inserimento nel G.A.P. dei seguenti enti:

- **Fondazione Antonio Bizzozero**, avente i requisiti di cui all'art. 11-ter comma 2 del Decreto Legislativo 118/2011. La Fondazione è Ente senza scopo di lucro che si propone di favorire il progresso agricolo e la valorizzazione della produzione agraria, zootecnica ed agroalimentare della provincia di Parma.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette Consiglieri, tre dei quali nominati dall'Amministrazione Provinciale di Parma, di cui uno da essa designato per le funzioni di Presidente.

- **Destinazione Turistica Emilia**, Ente pubblico strumentale ai sensi dell'articolo 11-ter del D.Lgs. 118/2011. La Destinazione Turistica Emilia è stata istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento Turistico Regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. E' ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 118/2011.

- **So.pr.i.p. S.p.a.** in liquidazione ed in concordato preventivo, la società viene inserita nel G.A.P. in quanto l'ente dispone di una quota superiore al 20%, il principio contabile applicato del Bilancio Consolidato infatti prevede che "A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.". (La Società non è operativa e sta completando le attività liquidatorie).

DATO ATTO CHE Gli esiti della ricognizione effettuata nel rispetto dei criteri sopraindicati ai fini dell'identificazione del "Gruppo Provincia di Parma", danno luogo alle seguenti risultanze:

Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma":

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota di partecipazione 1/1/2018	Missioni di bilancio (Tipologia art. 11-ter c.3 D.Lgs. 118/2011)
Organismi strumentali della Provincia di Parma			
Nessuno ai sensi dell'art 1 comma 2 del D. Lgs. 118/2011			
Enti strumentali controllati della Provincia di Parma			
Nessuno ai sensi dell'art. 11-ter comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.			
Enti strumentali partecipati della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 11-ter comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011			
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma	Ente pubblico economico	20,00%	Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
A.S.P. Rodolfo Tanzi	A.S.P. (azienda pubblica di servizi alla persona)	27 quote su 100	Missione K - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Antonio Bizzozero	Fondazione	3/7	Missione O - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Destinazione Turistica	Ente pubblico strumentale		Missione F - Turismo

Emilia	degli enti locali		
Società controllate – art. 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011			
T.E.P. S.p.a.	Società per azioni	50%	Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	Società per azioni	50%	Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità
Società partecipate - art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011			
Lepida S.c.p.a. (al 31 dicembre 2018 S.p.a.)	Società cooperativa per azioni	0,0015%	Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione
So.pr.i.p. S.p.a. In liquidazione ed in concordato preventivo	S.p.A.	27,91%	La Società viene inserita in quanto l'ente dispone di una quota superiore al 20%. (Società non operativa che sta completando le attività liquidatorie)

Dato atto che i restanti organismi ed enti partecipati della Provincia di Parma di seguito elencati, non rientrano nelle definizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. per essere inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Parma :

Organismi ed enti partecipati non inclusi nel Gruppo:

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota % partecipazioni	Motivo di esclusione
Alma S.r.l.	S.r.l.	8,41	Società mista pubblico privata con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni	S.c.p.A	0,0048	Irrilevante per partecipazione inferiore all'1%,
Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l.	S.r.l.	2,33	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Centro Padano Interscambio Merci S.p.A	S.p.A.	8,37	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.	S.p.A.	0,57	Irrilevante per partecipazione inferiore all'1%
Fiere di Parma S.p.a.	S.p.A.	19,58	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Parma Alimentare S.r.l.	S.r.l.	0,71	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
So.ge.a.p. S.p.a.	S.p.A.	4,06	Società mista pubblico privata, con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%
Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. (in concordato preventivo ed in liquidazione);	S.p.A.	15,61%	Società a totale partecipazione pubblica non affidataria diretta di servizi pubblici locali della Provincia e con voti esercitabili in assemblea inferiori al 20%. (La società è in dismissione si è in attesa del completamento delle procedure liquidatorie.)

Per la definizione dell'elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero da includere nel Bilancio Consolidato 2018, i nuovi parametri di

rilevanza (dati del Rendiconto Provincia 2018) sono i seguenti:

Parametri	Provincia di Parma	%	Soglia di rilevanza
Totale dell'attivo	517.111.603,67	3%	15.513.348,11
Patrimonio Netto	192.812.689,8	3%	5.784.380,69
Ricavi caratteristici	58.290.532,53	3%	1.748.715,98

Ragione sociale	totale dell' attivo	patrimonio netto	Totale dei ricavi caratteristici
A.C.E.R. Casa Emilia Romagna - Parma	5,14%	3,92%	23,55%
A.S.P. Rodolfo Tanzi	0,58%	1,42%	0,19%
T.E.P. S.p.a.	9,79%	11,32%	88,82%
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	9,00%	17,68%	55,93%
LEPIDA S.c.p.a.	17,09%	35,44%	47,62%
Fondazione Bizzozero	0,41%	1,07%	0,12%

N.B.:

- Destinazione Turistica Emilia, nella relazione sulla gestione del Rendiconto 2018 ha richiamato la formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, rinviando la contabilità economico- patrimoniale e quindi l'approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30/4/2020.

- So.pr.i.p. S.p.a. In liquidazione ed in concordato preventivo non viene considerata in quanto da non includersi nel perimetro di consolidamento essendo sottoposta a procedura concorsuale.

In esito alle verifiche di rilevanza di cui sopra la Provincia di Parma include nella sua Area di consolidamento:

Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato”

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna – Parma, Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

T.E.P. S.p.a., Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità

S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a., Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità

LEPIDA S.p.a., Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 prevede che:

“La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.....

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente

irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.”

Viene quindi effettuata la verifica dei parametri come sopra citato per gli enti esclusi per i quali sono pervenuti i bilanci, come segue:

Ragione sociale	totale dell' attivo	patrimonio netto	Totale dei ricavi caratteristici
PROVINCIA DI PARMA	517.111.603,67	192.812.689,8	58.290.532,53
10%	51.711.160,36	19.281.268,98	5.829.053,25
A.S.P. Rodolfo Tanzi	0,58%	1,42%	0,19%
Fondazione Bizzozero	0,41%	1,08%	0,13%
Somma percentuali	0,99%	2,50%	0,32%

Dall'esito della verifica la sommatoria delle percentuali dei bilanci di A.S.P. Rodolfo Tanzi e della Fondazione Bizzozero, singolarmente considerati irrilevanti, non presenta per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza superiore al 10 per cento.

PRESO ATTO che la Provincia comunica agli enti e alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 che sono comprese nel Bilancio Consolidato 2018 ed impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:

1. i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla Provincia dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci. I documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

2. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e le società del gruppo devono trasmettere alla Provincia:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa dei rispettivi bilanci;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

CONSIDERATO che, in sede di analisi dei bilanci e della documentazione ricevuta di cui sopra, il competente Servizio può richiedere agli enti e società ulteriori informazioni utili alla redazione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del c. 8 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre, non comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;

DECRETA

1) di approvare, sulla base della ricognizione effettuata sugli organismi ed enti partecipati condotta nell'osservanza dei criteri di cui al Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, e descritta nelle premesse, i seguenti elenchi:

Elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma”:

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota di partecipazione 1/1/2018	Missioni di bilancio (Tipologia art. 11-ter c.3 D.Lgs. 118/2011)
Organismi strumentali della Provincia di Parma			
Nessuno ai sensi dell'art 1 comma 2 del D. Lgs. 118/2011			
Enti strumentali controllati della Provincia di Parma			
Nessuno ai sensi dell'art. 11-ter comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.			
Enti strumentali partecipati della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 11-ter comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011			
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma	Ente pubblico economico	20,00%	Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
A.S.P. Rodolfo Tanzi	A.S.P. (azienda pubblica di servizi alla persona)	27 quote su 100	Missione K - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Fondazione Antonio Bizzozero	Fondazione	3/7	Missione O - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Destinazione Turistica Emilia	Ente pubblico strumentale degli enti locali		Missione F - Turismo
Società controllate – art. 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011			
T.E.P. S.p.a.	Società per azioni	50%	Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	Società per azioni	50%	Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità
Società partecipate - art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011			
Lepida S.c.p.a.	Società per azioni	0,0015%	Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione
So.pr.i.p. S.p.a. In liquidazione ed in concordato preventivo	Società per azioni	27,91%	Missione M – Sviluppo economico e competitività

Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato”

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna – Parma, Missione G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

T.E.P. S.p.a., Missione I -Trasporti e diritto alla mobilità

S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a., Missione I -Trasporti e diritto alla

mobilità

LEPIDA S.c.p.a., Missione A - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti inclusi nel suddetto Elenco 2 – Enti componenti il “Gruppo Provincia di Parma” da includere nel bilancio consolidato 2018, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4;

3) di demandare al Servizio competente ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

4) di dare atto inoltre che l'Elenco 2 sarà soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

5) di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE

Diego Rossi
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1032/2019** - SERVIZIO FINANZIARIO ad oggetto:

“ LINDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI APPROVATI CON DECRETO 279/2018 AI DATI DEL BILANCIO 2018. ”

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 15/07/2019

Il Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale